

GIUDICE DI PACE DI CORTINA D'AMPEZZO

RICORSO EX ART 22 LEGGE 689/81

Il sottoscritto (*omissis*), nato a (*omissis*) e residente a (*omissis*) in (*omissis*),
proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*);

- opponente -

contro

Prefettura di Belluno

- opposta -

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 198/2008 della Prefettura di Belluno

Svolgimento del fatto

In data 21.12.2007 al sottoscritto è stato notificato il verbale di accertamento di violazione n. (*omissis*) elevato in data 29.08.2007 dalla Polizia Locale del Comune di Cortina d'Ampezzo in via dei Campi – ex Battistella per presunta violazione dell'art. "7/1-14 del C.d.S. poiché: In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale" (doc. 1).

Con ricorso alla Prefettura di Belluno il sottoscritto chiedeva l'annullamento del suddetto verbale di accertamento chiedendo l'audizione personale, successivamente avvenuta in data 23.04.2008.

In data 7 luglio 2008 è stata notificata ordinanza-ingiunzione prot. n. 198/2008 della Prefettura di Belluno con la quale veniva respinto il ricorso ingiungendo al

sottoscritto il pagamento della sanzione amministrativa quantificata in € 93,70 entro 30 giorni dalla notifica (doc. 2).

Avverso tale erronea ed ingiusta decisione si interpone opposizione per i seguenti

Motivi

- 1) In via preliminare si eccepisce il **carattere indeterminato della contestazione** e la conseguente **violazione del diritto di difesa**.

Nel verbale di accertamento si contesta la violazione dell'articolo 7/1-14 del Codice della Strada perche *"lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale"*.

L'articolo 201 del Codice della Strada dispone che il verbale debba **contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione** e l'articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) prevede che il verbale debba **contenere l'indicazione della norma violata**.

Nel verbale di accertamento viene contestata la violazione dell'articolo 7, comma 1 e 14. Tralasciando ogni considerazione sul comma 14 che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, merita evidenziare che il comma 1 prevede ben nove ipotesi, formulate in altrettante lettere. Peraltro la dicitura contenuta nel verbale *"lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale"* non consente di capire in modo inequivocabile a quale norma il verbale si riferisce. Infatti la sosta per autocaravan potrebbe essere stata vietata sulla base della lettera

b) del comma 1 dell'articolo 7, che prevede la possibilità di limitare la circolazione (che ai sensi dell'articolo 3 del Codice della Strada comprende anche la sosta) di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, in conformità alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentiti per le rispettive competenze il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali. Diversamente la sosta per autocaravan potrebbe essere stata vietata in base alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, la quale tuttavia fa rinvio all'articolo 6, commi 1, 2 e 4. In particolare il comma 4 dell'articolo 6 prevede sei ipotesi formulate in altrettante lettere e il divieto di sosta per autocaravan potrebbe essere stato disposto sulla base della lettera b), ovvero d) ovvero f) del comma 4 dell'articolo 6.

Per quanto sopra, l'indicazione contenuta nel verbale (*"ha violato l'art. 7/1-14"*) non garantisce la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa del sottoscritto. In altre parole si ravvisa un'insanabile incertezza circa la violazione che si assume essere stata accertata. Al sottoscritto presunto trasgressore non viene comunicato un dato essenziale e propedeutico per esercitare il diritto di difesa in quanto **non essendovi una chiara indicazione della norma violata non è possibile verificare i presupposti e la corretta applicazione della norma che si assume essere stata violata.**

2) A prescindere dal tipo di norma sulla base del quale è stato disposto, il divieto di sosta per autocaravan è illegittimo in quanto crea una **irragionevole discriminazione**. Basti pensare che tale segnale **consente la sosta ad altre tipologie di autoveicoli** (spesso aventi ingombro addirittura superiore) **quali autobus, autosnodati, trattori, autotreni, auto rimorchi, mezzi d'opera, autocarri, autovetture**.

In particolare il divieto di sosta per le autocaravan viola **l'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada** secondo cui *"le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

3) Il Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543 - emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** - ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *"Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono*

anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro".

- 4) Il Ministero dell'Interno **ha inviato a tutte le Prefetture** la circolare prot. n. 0277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti sopra citata e ribadendo la *"non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso"* (doc. 3). Pertanto il Prefetto, nel rigettare il ricorso del sottoscritto avverso il verbale di accertamento, **non ha ottemperato alle disposizioni dettate dal Ministero dell'Interno dal quale dipende gerarchicamente.**

- 5) La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data

10.03.2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18.04.2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - CORPO FORESTALE DELLO STATO - Ispettorato Generale - Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07.05.2008.

- 6) Infine si rileva che la Prefettura di Belluno ha emanato ordinanza-ingiunzione prot. 198/2008 sulla base dell'accertamento ad opera del Comando Polizia Municipale di Cortina d'Ampezzo effettuato in data **29 maggio 2008**. In realtà il fatto sanzionato dalla Polizia locale del Comune di Cortina d'Ampezzo posto a base della violazione elevata a carico del sottoscritto è avvenuto in data **29 agosto 2008**.

In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte il sottoscritto opponente così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Belluno per i motivi di cui in narrativa e di seguito rigettare ogni avversa istanza nei confronti del sottoscritto perché inammissibile ed infondata. Il sottoscritto chiede inoltre che la S.V. Ecc.ma sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari se successivamente rappresentato da un legale, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione,

Sez. II, n. 23993/2007 che stabilisce che le spese di lite non possono essere compensate *“solo in relazione alla possibilità di difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con l’adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l’altra – oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi – imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l’esclusione dell’obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese”*.

Con riserva di produrre ulteriori mezzi istruttori.

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia verbale di accertamento di violazione n. (omissis)prot. (omissis)elevato in data 29.08.2007 dalla Polizia Locale del Comune di Cortina d’Ampezzo (doc. 1);
- ordinanza-ingiunzione prot. n. 198/2008 della Prefettura di Belluno (doc. 2)
- Ministero dell’Interno, circolare n. (omissis)del 14 gennaio 2008 (doc. 3)

Con osservanza,

(omissis), 03 agosto 2008

(omissis)